

Appendice integrativa – Schema/programma: Progetto GHG

Edizione: 04/2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di validazione e verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la validazione/verifica sullo schema/programma Progetto GHG, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO/REQUISITI PER LA VALIDAZIONE/VERIFICA

Norme

- UNI EN ISO 14064-2:2019 – Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione.
- UNI EN ISO 14064-3:2019 - Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
- ISO 14065:2020 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
- IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

Definizioni

- Gas ad effetto serra; GHG: Costituente gassoso dell'atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d'onda all'interno dello spettro delle radiazioni a infrarossi emesse dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nubi.
- Sorgente di gas ad effetto serra; sorgente di GHG: Processo che rilascia un GHG nell'atmosfera.
- Assorbitore di gas ad effetto serra; assorbitore di GHG: Processo che rimuove un GHG dall'atmosfera
- Serbatoio di gas ad effetto serra; serbatoio di GHG: Componente, diverso dall'atmosfera, in grado di accumulare, conservare e rilasciare
- Emissione di gas ad effetto serra; emissione di GHG: Rilascio di un GHG nell'atmosfera.
- Rimozione di gas ad effetto serra; rimozione di GHG: Prelievo di un GHG dall'atmosfera attraverso l'uso di assorbitori di GHG
- Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; riduzione delle emissioni di GHG: Riduzione quantificata delle emissioni di GHG tra uno scenario di riferimento e il progetto sui GHG.
- Aumento delle rimozioni di gas ad effetto serra; aumento delle rimozioni di GHG: Riduzione quantificata delle rimozioni di GHG tra uno scenario di riferimento e il progetto sui GHG.
- Fattore di emissione di gas ad effetto serra; fattore di emissione GHG: Coefficiente che mette in relazione i dati di attività dei GHG con l'emissione di GHG.
- Fattore di rimozione di gas ad effetto serra; fattore di rimozione di GHG: Coefficiente che mette in relazione i dati di attività dei GHG con la rimozione di GHG.

- Potenziale di riscaldamento globale; GWP: Indice, basato sulle proprietà radiative dei GHG, che misura la forza radiante dopo un'emissione di impulsi di un'unità di massa di un dato GHG nell'atmosfera di oggi integrato in un determinato orizzonte temporale, rispetto a quello del biossido di carbonio (CO₂).
- Biossido di carbonio equivalente; CO₂eq: Unità di comparazione della forza radiante di un GHG con quella del biossido di carbonio.
- Progetto relativo ai gas ad effetto serra; progetto sui GHG: Una o più attività che alterano le condizioni di una baseline di GHG causando riduzioni delle emissioni di GHG o aumenti delle rimozioni di GHG.
- Rapporto sui gas ad effetto serra; rapporto sui GHG: Documento autonomo destinato a comunicare informazioni relative ai GHG di un'organizzazione o di un progetto sui GHG (3.2.3) ai suoi utilizzatori previsti.
- Baseline di gas ad effetto serra; baseline di GHG: Riferimento quantitativo delle emissioni di GHG e/o delle rimozioni di GHG che si sarebbero verificate in assenza del progetto sui GHG e fornisce lo scenario di riferimento per il confronto con le emissioni e/o rimozioni di GHG di progetto
- Scenario di riferimento: Caso di riferimento ipotetico che meglio rappresenta le condizioni più probabili in assenza di un progetto sui GHG proposto.
- Monitoraggio: Valutazione continua o periodica delle emissioni di GHG, delle rimozioni di GHG o di altri dati relativi ai GHG.
- Incertezza: Parametro associato al risultato di una quantificazione che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al valore quantificato.
- Proponente del progetto sui gas ad effetto serra; proponente del progetto sui GHG: Individuo od organizzazione che ha il controllo e la responsabilità complessivi di un progetto relativo ai GHG.
- Parte coinvolta: Persona od organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o da un'attività.
- Programma relativo ai gas ad effetto serra; programma sui GHG: Sistema o schema volontario od obbligatorio internazionale, nazionale o subnazionale che registra, contabilizza o gestisce le emissioni di GHG, le rimozioni di GHG, le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle rimozioni al di fuori dell'organizzazione o del progetto sui GHG.

Il Programma può essere gestito a livello internazionale, regionale, nazionale, subnazionale, settoriale o organizzativo. Un Programma può anche essere chiamato "schema" ("scheme"). Un insieme di standard in grado di coprire tutti i requisiti di questo documento può fungere da Programma. Un Programma può anche essere una lettera di impegno (o un contratto) tra l'Ente di convalida e il suo Cliente, o fare riferimento a un documento formale del Programma stesso che ha una serie di regole che possono avere vari gradi di specificazione e complessità.

- Livello di garanzia: Grado di assicurazione sulla dichiarazione relativa ai GHG.
- Verifica: Processo di valutazione di un'asserzione di dati e informazioni storiche volto a determinare se l'asserzione è materialmente corretta e rispetta i criteri.
- Validazione: Processo per valutare la ragionevolezza delle assunzioni, delle limitazioni e dei metodi che supportano una dichiarazione sull'esito di future attività
- Crediti di carbonio; crediti CO₂: unità di riduzione delle emissioni o aumento delle rimozioni di gas ad effetto serra generata dal progetto corrispondente a 1t_{CO₂e} e ammissibile per essere scambiata e venduta sul mercato

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

RINA predisponde l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- nome e indirizzo del cliente/Organizzazione;
- descrizione dell'organizzazione;

- attività, fonti di emissioni e tipologie;
- descrizione dei processi e delle tecnologie utilizzati;
- tipologia di attività (validazione e/verifica);
- titolo del progetto;
- ubicazione e caratteristiche del progetto GHG (settore/area tecnica; taglia in CO₂eq);
- metodologia di calcolo e baseline di riferimento;
- durata del progetto (periodo di credito)
- stakeholder
- le sorgenti, gli assorbitori e/o i serbatoi di GHG;
- livello di garanzia richiesto;
- la relativa dimensione (in CO₂eq) della dichiarazione GHG; e
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

La soglia di rilevanza, in funzione della quantità stimata di emissioni rimosse/evitate, stabilita da RINA per i livelli di garanzia ragionevole è pari a: 15% per la taglia < 1.000 tCO₂eq/anno; 12.5% per la taglia pari o >1.000 tCO₂eq/anno e < 5.000 tCO₂eq/anno; 10% per la taglia ≥ a 5.000 tCO₂eq/anno.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di verifica);
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto).

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- a) rapporto GHG che descriva il progetto GHG come definito al capitolo 2;
- b) programma GHG come definito al capitolo 2 e descritto nel documento allegato alla presente appendice ("allegato 1");
- c) metodologia di calcolo e baseline di progetto (qualora non compresa in a) o b));
- d) fogli di calcolo e formule (in caso di verifica e, se disponibili, in caso di validazione);
- e) monitoraggio (in caso di verifica);
- f) qualsiasi informazione/documento richiesto dal programma concordato.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

4.2

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri della verifica concordata. Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano la dichiarazione GHG.

L'analisi strategica comprende i seguenti fattori in caso di validazione:

- le informazioni pertinenti di settore;

- la natura delle operazioni;
- i requisiti dei criteri, inclusi tutti i requisiti legislativi e/o del programma GHG eventualmente applicabili;
- la soglia di materialità dell'utilizzatore previsto, incluse le componenti qualitative e quantitative;
- il livello di accuratezza e completezza della dichiarazione GHG;
- la corretta divulgazione della dichiarazione GHG;
- lo scopo della dichiarazione GHG e i relativi confini;
- i confini temporali dei dati;
- gli SSR delle emissioni e il loro contributo relativo nella dichiarazione GHG;
- l'idoneità dei metodi di quantificazione e rendicontazione, con le eventuali modifiche;
- le sorgenti delle informazioni sui GHG;
- i sistemi informativi di gestione dei dati e i relativi controlli;
- la visione complessiva della gestione dei dati e dei processi di supporto della parte responsabile;
- la disponibilità di evidenze per la dichiarazione e le informazioni GHG della parte responsabile;
- i risultati delle analisi di sensibilità o di incertezza;
- altre informazioni rilevanti.

In caso di verifica:

- il piano del progetto;
- i risultati del rapporto di validazione;
- i requisiti del piano di monitoraggio;
- la metodologia di monitoraggio applicata;
- il rapporto di monitoraggio.

Analisi dei rischi (solo in caso di attività di verifica)

Sulla base del risultato dell'analisi strategica RINA conduce una analisi dei rischi prendendo in considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e l'estensione della verifica dei dati e delle informazioni della GHG e per fornire l'input allo sviluppo del piano di verifica e di campionamento. Nello sviluppare l'analisi dei rischi il team deve almeno considerare quanto segue:

- che le condizioni operative correnti riflettano le assunzioni, limitazioni, metodi e incertezze definite nel piano di progetto;
- complessità nella definizione dei confini del progetto;
- complessità dei metodi di quantificazione;
- adeguatezza del sistema di gestione, del sistema di elaborazione dati e del sistema di controllo;
- informazione attinente a valutazioni precedenti presso l'installazione dell'organizzazione.

A seguito dell'analisi strategica e dei rischi i tempi di verifica e i siti da campionare potrebbero essere modificati rispetto a quanto definito in fase di riesame contratto.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE/VERIFICA

5.1

Sulla base dell'esito delle attività di cui al precedente capitolo, il Team deve identificare le situazioni che richiedono una visita ai siti e alle installazioni, inclusi il numero e l'ubicazione dei singoli luoghi da visitare, tenendo conto di:

- risultati della valutazione di rischio e dei livelli di efficienza rilevati nella raccolta delle evidenze;
- numero e dimensioni dei siti e delle installazioni associate al progetto;

- diversità delle attività svolte presso ciascun sito e installazione che apportano un contributo alla dichiarazione GHG;
- natura e la magnitudine delle emissioni presso i vari siti e installazioni e il rispettivo contributo alla dichiarazione GHG;
- complessità della quantificazione delle sorgenti delle emissioni generate presso ciascun sito o installazione pertinente;
- grado di confidenza nel sistema di gestione dei dati relativi ai GHG;
- tutti i rischi individuati attraverso la valutazione di rischio che indicano la necessità di visitare dei luoghi specifici;
- i risultati delle verifiche o delle validazioni precedenti, se disponibili.

Visita al sito

Il Team è tenuto a recarsi presso un sito o una installazione in presenza di una delle circostanze seguenti:

- a) una validazione/verifica iniziale;
- b) una validazione/verifica successiva per cui il Validazione/verificatore non conosca le attività e i risultati della validazione/verifica precedente;
- c) una validazione/verifica in cui si sia validazione/verificato un cambio di proprietà di un sito o di una installazione e in cui le emissioni, le rimozioni e lo stoccaggio del sito o della installazione risultino materiali ai fini della dichiarazione sui GHG;
- d) in caso di identificazione di inesattezze durante la validazione/verifica che richiedano una visita al sito o alla installazione;
- e) in caso di variazioni materiali inspiegabili in termini di emissioni, rimozioni e stoccaggio rispetto alla dichiarazione GHG precedentemente validazione/verificata;
- f) in caso di aggiunta di un sito o di una installazione di SSR che risulti materiale ai fini della dichiarazione sui GHG;
- g) in caso di variazioni materiali nello scopo o nei confini di rendicontazione;
- h) in caso di variazioni significative nella gestione dei dati che interessano il sito o l'installazione specifica.

Il Team deve dare evidenza della valutazione effettuata al fine di decidere se condurre o meno una validazione/verifica on-site e giustificare ogni decisione intrapresa su tale aspetto. La validazione/verifica deve essere eseguita presso il/i sito/i dell'Organizzazione a meno che non si possa giustificare un'altra modalità in specifici casi. Il Team valida/verifica on site:

- 1) operazioni e attività pertinenti gli SSR di GHG;
- 2) sistemi di controllo e di gestione dei dati;
- 3) infrastruttura fisica;
- 4) attrezzature, come dispositivi e strumentazioni di misura, necessari a definire la tracciabilità delle informazioni di taratura e monitoraggio applicabili;
- 5) tipi di attrezzature e assunzioni e calcoli di supporto (per esempio verificare che le informazioni del fabbricante utilizzate come base per i calcoli delle emissioni siano compatibili con l'attrezzatura installata);
- 6) processi e flussi di materiali che influiscono sulle emissioni;
- 7) scopo e confini;
- 8) conformità alle procedure operative e di raccolta dei dati;
- 9) attività personali che possono influire sulla materialità;
- 10) attrezzature e metodologie di campionamento;
- 11) pratiche di monitoraggio rispetto ai requisiti stabiliti dalla parte responsabile o specificati nei criteri;
- 12) calcoli e assunzioni elaborate durante la determinazione dei dati sui GHG e delle emissioni e, se applicabile, delle riduzioni delle emissioni e degli aumenti delle rimozioni;

- 13) procedure di controllo e assicurazione della qualità in atto finalizzate alla prevenzione e alla rettifica di eventuali errori od omissioni presenti nei parametri di monitoraggio indicati.

Bozza del Rapporto

Dopo la visita on site, il team fornisce all'Organizzazione una Bozza del Rapporto di Verifica che riepilogherà i rilievi che richiedono di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'Organizzazione allo scopo di confermare che la dichiarazione GHG soddisfi i requisiti.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al report e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

Gestione rilievi

Si possono avere 3 tipologie di rilievi: CAR (*Corrective Action Request* – Richiesta di azione correttiva), CL (*Clarification* – Richiesta di chiarimento), R (Raccomandazione).

Una richiesta di azione correttiva (CAR) viene emessa se avviene una delle seguenti situazioni: i requisiti non sono stati rispettati, sono stati commessi errori nelle assunzioni, dati o calcolo.

Una richiesta di chiarimento (CL) viene emessa se l'informazione è insufficiente o non sufficientemente chiara per determinare se i requisiti applicabili sono stati correttamente applicati; una CL potrebbe portare quindi ad una CAR, qualora il chiarimento dovesse far emergere un non soddisfacimento di un requisito dello standard oppure venire positivamente chiusa qualora le informazioni aggiuntive fornite dovessero evidenziare il rispetto dello standard di riferimento.

Una raccomandazione (R) è uno spunto per il miglioramento che può essere tenuto in considerazione per i futuri aggiornamenti della carbon footprint.

Rapporto finale

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la Bozza del Rapporto di Verifica è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Verifica Finale sarà emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del Rapporto di Verifica sono stati risolti ed accettati da RINA. Il Rapporto di Verifica Finale è preparato includendo l'Opinione finale di verifica.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Verifica Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito, se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza di Rapporto di Verifica, o dopo un numero di revisioni superiore a 3.

Opinione di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta un'Opinione di verifica. L'Opinione di verifica comprende almeno uno dei seguenti pareri:

1. Parere positivo per livello di garanzia Limitato;
2. Parere positivo per livello di garanzia Ragionevole;
3. Parere negativo.

L'Opinione di verifica contiene le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'attività connessa ai GHG;
- b) identificazione della dichiarazione GHG, inclusa la data e il periodo interessato della dichiarazione GHG;
- c) identificazione della parte responsabile e dichiarazione circa l'esclusiva responsabilità della parte responsabile relativamente alla dichiarazione GHG;
- d) identificazione dei criteri utilizzati per la compilazione e la valutazione della dichiarazione GHG;
- e) una dichiarazione che attesti che la verifica della dichiarazione GHG è stata condotta in accordo alla norma di riferimento;
- f) la conclusione del verificatore, comprensiva del livello di garanzia, se applicabile;

g) la data dell'opinione.

CAPITOLO 6 – DECISIONE ED EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE/VERIFICA

Il Rapporto finale e l'Opinione sono soggetti ad una revisione tecnica indipendente e ad una decisione per garantire che il processo di validazione/verifica si sia svolto in conformità allo schema/programma concordato, che le procedure per le attività di validazione/verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile della revisione tecnica indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al RINA di emettere un'opinione di validazione/verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla validazione/verifica.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 8 - GESTIONE RECLAMI E RICORSI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

CAPITOLO 10 – PROCEDURE CONCORDATE (AUP)

RINA può eseguire un ingaggio AUP a condizione che l'utilizzatore previsto concordi sulle attività di raccolta delle evidenze e si assuma la responsabilità legata a tali procedure.

Nel caso l'Organizzazione richiedesse come risultato del servizio erogato un rapporto sui risultati dell'attività di validazione/verifica senza indicare un'opinione, RINA concorderà in modo esplicito a livello contrattuale col cliente, in offerta e nel contratto:

- le procedure da eseguire;
- gli elementi da validare/verificare;
- i criteri di raccolta delle evidenze;
- i criteri da utilizzare per determinare i risultati;
- gli elementi minimi da riportare sul rapporto.

Qualora l'utilizzatore previsto intenda divulgare i risultati della procedura concordata a un pubblico più ampio (ad esempio, dichiarazione pubblica), tutte le eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni contenute nel Rapporto devono essere specificate sia nell'accordo sottoscritto con l'utilizzatore previsto che nel Rapporto stesso.

CAPITOLO 11 – INGAGGIO MISTO

Si definisce "ingaggio misto" un ingaggio che prevede l'esecuzione contemporanea di attività di validazione e verifica sulla stessa dichiarazione sui GHG.

Per ciascun ingaggio, è fondamentale definire tra RINA e l'Organizzazione: i confini, la metodologia applicata (per esempio la verifica si basa sul rischio, la validazione sul progetto, l'AUP si configura come l'esecuzione di attività di verifica), i risultati ottenuti dall'esecuzione di ciascun tipo di impegno.



**Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in
asserzioni**
Schema/programma: Progetto GHG
Edizione: rev. 00 data 04/2023

RINA emetterà un'unica opinione al termine delle attività contenente i pareri sugli ingaggi così come concordati con l'Organizzazione (cliente).

ALLEGATO 1 PROGRAMMA RELATIVO AI GAS EFFETTO SERRA

Introduzione

Un programma relativo ai gas ad effetto serra (programma GHG, programma di compensazione, "Programma") svolge tre funzioni fondamentali: (1) sviluppa e approva standard che stabiliscono criteri per la qualità dei crediti di carbonio (crediti di compensazione del carbonio); (2) esamina i progetti GHG (progetti di compensazione) rispetto a questi standard, generalmente con l'aiuto di verificatore di terza parte; se previsto, (3) gestisce sistemi di registro che emettono, trasferiscono e ritirano crediti compensativi.

Il programma di generazione crediti di carbonio si applica soltanto per il mercato volontario (*Verified Emission Reductions*, VER). I requisiti del Programma sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli della serie di norme ISO 14064.

Per il significato dei termini e relative definizioni si rimanda alla ISO 14064-2.

Regole

Il Programma deve avere procedure documentate che descrivano le modalità con cui opera; tali procedure devono essere pubbliche e documentare almeno:

1. ruoli e responsabilità interni;
2. il processo di valutazione dell'eleggibilità dei progetti;
3. la modalità di gestione del registro (se previsto);
4. le modalità di validazione/verifica;
5. le modalità di comunicazione verso Parti Terze,
6. le regole di coinvolgimento degli stakeholder.

Il Programma deve inoltre documentare le regole di accesso dei progetti per la partecipazione al Programma stesso e le metodologie di quantificazione delle emissioni.

Requisiti

Il Programma definisce i requisiti minimi che i progetti devono soddisfare per poter essere inclusi all'interno del Programma stesso; tali requisiti minimi devono concernere:

1. eleggibilità;
2. addizionalità (situazione con progetto);
3. permanenza;
4. quantificazione crediti;
5. caratteristiche socio-ambientali;
6. doppia contabilizzazione (*double counting*);
7. *leakage* (effetti collaterali);
8. *baseline* (situazione senza progetto);
9. parametri da monitorare all'interno del piano di monitoraggio;
10. metodologie di rendicontazione.

Nel caso dell'addizionalità, il Programma definisce il "test di addizionalità" che il progetto deve superare rispetto allo scenario di riferimento scelto (ad esempio, test tecnologico, test finanziario, test legislativo).

Validazione/verifica progetti

Il Programma definisce le modalità per la conduzione dell'attività di validazione/verifica dei progetti in aggiunta a quanto riportato nella ISO 14064-3.

Il Programma definisce i requisiti minimi per operare come validatore/verificatore all'interno del Programma stesso in aggiunta ai criteri definiti dalla ISO 14064-3 ed in conformità ai requisiti della ISO 14066.

Requisiti per chi acquista crediti

Il Programma definisce e documenta i requisiti per chi acquista crediti generati da progetti realizzati all'interno del Programma stesso.

Crediti

I crediti sono associati a riduzioni/aumenti di rimozioni di GHG che sono:

- reali, quantificabili e verificabili;
- addizionali;
- non sovrastimati;
- permanenti;
- non altrimenti rivendicati da alcuno;
- non associati a danni sociali o ambientali significativi.

I crediti devono essere trasferiti ad un registro (o al registro del Programma se previsto) in un ammontare pari alla riduzione/rimozione netta delle emissioni GHG rendicontate e verificate.

Registro del Programma

Il programma può definire un registro relativo ai crediti generati attraverso i progetti realizzati al suo interno. Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nomi e dati di riferimento di chi ha realizzato il progetto;
- ammontare di riduzione delle emissioni/aumento delle rimozioni GHG;
- tipologia di progetto;
- luogo di realizzazione del progetto;
- collegamento alla documentazione di progetto ed al suo proponente;
- validazione / verifica;
- periodo di validità;
- crediti venduti;
- credito residuo.

Il registro deve essere disponibile al pubblico.